



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE – UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DIVISIONE III - COMUNICAZIONE

Iniziative di sensibilizzazione dei cittadini sulla tutela della proprietà industriale e sulla prevenzione e contrasto del fenomeno contraffattivo. Modalità, termini e criteri per il finanziamento dei progetti realizzati dalle Associazioni dei consumatori

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 1 comma 851 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007) contenente, tra l'altro, le disposizioni per cui le somme derivanti dal pagamento dei diritti brevettuali sono versate all'entrata in bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero per la promozione, regolazione e tutela del sistema produttivo nazionale; di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale; di rafforzare il brevetto italiano, anche per la ricerca di anteriorità per le domande di brevetto industriale;

VISTE le direttive del Ministro dello Sviluppo Economico che, a partire dall'anno 2007, hanno stabilito, in attuazione della citata disposizione della Legge finanziaria 2007, l'articolazione delle risorse afferenti il Capitolo 7476 "Interventi in materia di brevettabilità e per le attività connesse alla ricerca di anteriorità" per i fini posti in essere ai sensi della normativa sopra richiamata;

VISTA la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 aprile 2013, registrata presso la Corte dei Conti il 26 aprile 2013 (registro n. 4, foglio n. 56) con la quale sono state determinate le attività da realizzare con le risorse dell'anno 2013 e con le risorse residue dell'anno 2012 tra le quali sono previste anche azioni di sensibilizzazione per informare/formare i cittadini sulla tutela della Proprietà Industriale e sulla prevenzione e contrasto al fenomeno contraffattivo tramite le associazioni dei consumatori;

RITENUTO opportuno di dare attuazione alle predetta linea di attività attraverso l'assegnazione di un importo pari ad Euro 1.000.000,00;

VISTO l'articolo 137 del Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) che ha istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il decreto direttoriale del 17 dicembre 2012 di aggiornamento delle associazioni dei consumatori e utenti, iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, per l'anno 2012.

DECRETA

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:

- a) "finanziamento", il contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico;
- b) "Ministero", il Ministero dello Sviluppo Economico;
- c) "MISE-UIBM", il Ministero dello Sviluppo Economico – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- d) "Direzione Generale", la Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- e) "soggetto proponente", il gruppo di associazioni nazionali dei consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, così come definito all'art. 4 del presente decreto, ammesso a presentare domanda di finanziamento;
- f) "soggetto beneficiario", il gruppo di associazioni nazionali dei consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, al cui progetto è stata concessa l'ammissione al finanziamento, secondo le modalità indicate nell'art. 11 del presente decreto;

Art. 2 Finalità

1. Nell'ambito delle proprie iniziative promozionali e di sostegno al sistema consumeristico, il MISE-UIBM intende contribuire al miglioramento della "percezione sociale" sulla Proprietà Industriale e sul contrasto al fenomeno della contraffazione attraverso la realizzazione di progetti di comunicazione e informazione per il tramite delle associazioni di consumatori.
2. L'obiettivo dei suddetti progetti è quello di coinvolgere direttamente e attivamente il cittadino-consumatore nella lotta alla contraffazione fornendo al target identificato nuovi stimoli e motivazioni per spingerlo ad informarsi e impegnarsi in modo attivo contro il fenomeno della contraffazione. Il target è composto da consumatori, uomini e donne, italiani e stranieri residenti in Italia, appartenenti a tutte le fasce d'età con particolare riguardo a quella giovanile.
3. I soggetti beneficiari dei finanziamenti dovranno coinvolgere il MISE-UIBM in tutte le iniziative e manifestazioni aventi ad oggetto la proprietà industriale e la lotta alla contraffazione anche diverse da quelle oggetto dei progetti oggetto di finanziamento del presente Decreto. Il MISE-UIBM potrà altresì chiedere ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di divulgare i materiali promossi e realizzati dal MISE-UIBM che di volta in volta saranno forniti dallo stesso.

Art. 3 Progetti ammissibili

1. I progetti ammessi a finanziamento devono costituire una nuova iniziativa. Le attività progettuali sono articolate in tre distinte linee di azione di seguito descritte:

LINEA DI AZIONE A

La linea di azione A prevede l'ideazione e la realizzazione di strumenti finalizzati all'informazione/sensibilizzazione mirata ai consumatori aventi carattere divulgativo, innovativo, differenziato per categorie, nell'ambito della quale dovranno essere almeno realizzati:

- a) la progettazione, realizzazione, stampa e distribuzione di n. 9 vademecum, sia in lingua italiana che in lingua inglese, contenenti linee guida per i consumatori sui seguenti temi o categorie merceologiche:
1. Abbigliamento sportivo ivi incluse le calzature sportive (come specificazione del Vademecum abbigliamento e accessori già realizzato)
 2. Agroalimentare (come specificazione del Vademecum generi alimentari già realizzato)
 3. Apparecchiature Informatiche
 4. Arredo - design
 5. Ceramica
 6. Gioielleria – Oreficeria – Orologeria
 7. Calzature (come specificazione del Vademecum abbigliamento e accessori già realizzato)
 8. Occhialeria (come specificazione del Vademecum abbigliamento e accessori già realizzato)
 9. Pelletteria (come specificazione del Vademecum abbigliamento e accessori già realizzato).

Ciascun Vademecum dovrà illustrare anche l'intero ciclo/filiera produttiva sulla base delle informazioni che le Associazioni di categoria, opportunamente interpellate dal MISE-UIBM per fornire completezza informativa, potranno rendere disponibili.

I vademecum, da stampare in un numero di copie paria 8.000 per ciascun tema o categoria merceologica, dovranno essere resi disponibili anche in formato file PDF ed essere redatti in formato e struttura analoga a quella utilizzata dal MISE-UIBM per la realizzazione dei vademecum per il consumatore in materia di giocattoli, generi alimentari, cosmetici, abbigliamento e accessori, elettrodomestici e ricambi auto e moto disponibili sul sito internet del Ministero all'indirizzo www.uibm.gov.it/index.php/la-direzione-generale/media-e-comunicazione-dirigen/materiali-informativi al fine di assicurare una unicità di approccio e di soluzione ai bisogni informativi dei consumatori in materia di tutela della proprietà industriale.

I vademecum dovranno essere realizzati nel termine massimo di 8 mesi dall'inizio del progetto.

- b) due indagini (ciascuna divisa in due fasi, la prima delle quali da realizzare nell'arco temporale dicembre-gennaio, la successiva, da realizzare nell'arco temporale settembre – ottobre) con metodo CATI analoghe a quelle già realizzate dal Ministero con la collaborazione delle Associazioni di consumatori per quantificare l'evoluzione del fenomeno contraffattivo e la consapevolezza dei consumatori sui rischi e sui danni causati dalla contraffazione ed assicurare la storicità e l'omogeneità informativa dell'indagine CATI già realizzata nonché l'individuazione di nuovi profili di indagine.

- c) realizzazione di un'indagine volta a rilevare il grado di conoscenza e consapevolezza dei giovani sui temi della tutela della Proprietà Industriale. L'indagine, anch'essa realizzata con metodo CATI, dovrà essere indirizzata con particolare riguardo alle nuove generazioni. Il focus dell'indagine dovrà mirare a dare evidenza, sia da un punto di vista quantitativo che da un punto di vista qualitativo di quanto e di come sia diffusa sul territorio nazionale la cultura della proprietà industriale al fine di fornire orientamenti per il mondo del lavoro e per quello scolastico ed accademico.

LINEA DI AZIONE B

La linea di azione B prevede l'ideazione e la realizzazione di un piano (inteso come serie di attività) di informazione/sensibilizzazione mirato ai consumatori avente carattere divulgativo, innovativo, differenziato per categorie di fruitori, che comprenda almeno:

- a) l'attivazione e/o il potenziamento e/o l'adeguamento di n. 5 sportelli a carattere sperimentale di cui n. 2 con competenza per le aree territoriali del Nord Italia, n. 1 con competenza per le aree territoriali del Centro Italia, n. 1 con competenza per le aree territoriali del Sud Italia e n. 1 con competenza per le aree territoriali della Sicilia e della Sardegna, per lo svolgimento del servizio di informazione in materia di contraffazione e di tutela della proprietà industriale in favore dei consumatori sia in forma statica tradizionale sia in forma dinamica attraverso la promozione di rapporti sinergici e di pro attività con soggetti pubblici/privati presenti sul territorio, per la diffusione della conoscenza in materia nonché per la rilevazione delle criticità nella gestione, nell'uso e nell'abuso di marchi e brevetti.

Questi ultimi non potranno essere oggetto di finanziamento essendo questi ultimi destinati esclusivamente alle associazioni di consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice di Consumo.

Compito dello sportello sarà quello di fornire agli utenti un'informazione dettagliata per sensibilizzarli anche sui danni per la sicurezza e la salute derivanti dal fenomeno contraffattivo e per fornire un supporto adeguato nei casi in cui il consumatore denunci di essere stato vittima di contraffazione. Affinché tale compito sia svolto efficacemente è necessario che lo sportello attui un piano di azione territoriale. Pertanto, il soggetto proponente dovrà presentare un piano dettagliato in cui indichi in maniera puntuale quali soggetti del partenariato locale (istituti scolastici, ASL, soggetti del mondo sportivo, Enti locali, Camere di Commercio, esercizi commerciali etc.) intende coinvolgere nella propria attività.

L'attività dovrà comunque assicurare la copertura integrale territoriale delle aree assegnate sulla base delle esigenze e dei bisogni che il territorio faccia emergere o faccia prevedere.

Sarà cura del soggetto proponente invitare la Direzione Generale all'evento inaugurale di apertura di ciascun Sportello coinvolgendo in maniera proattiva la rete partnerariale che si intende attivare, presentando in quest'occasione i servizi informativi e consulenziali che saranno offerti ed il piano di attività che sarà svolto con le relative modalità di diffusione e di promozione del piano e di coinvolgimento degli utenti finali.

Il soggetto proponente dovrà presentare un piano dettagliato sulle modalità di creazione della rete partnerariale che dovrà avere una diffusione capillare su tutte le aree territoriali di operatività.

Il soggetto proponente dovrà altresì presentare un piano dettagliato di formazione degli addetti

agli sportelli con indicazione del materiale didattico che intende utilizzare per la predetta formazione; il piano dovrà contenere le modalità di fruizione della formazione e dimostrare al termine della sua erogazione il livello di apprendimento dei contenuti raggiunto.

- b) La promozione e l'organizzazione di n. 20 eventi pubblici (nel corso di due anni) tra convegni, fiere e/o sagre purché aperti al pubblico e di rilievo nazionale o sovra regionale ovvero presso discoteche, centri anziani o altri luoghi di aggregazione per la diffusione dei vademecum (vecchi e nuovi) e dei loro contenuti, con definizione del calendario e della mappatura territoriale, tematica o merceologica attraverso la loro:
- o ideazione creativa,
 - o produzione degli esecutivi ed impianti, sia per supporti cartacei e digitali sia per materiali da eventistica (quinte, totem, roll-up, segnaletica, banner etc.),
 - o produzione dei materiali cartacei, digitali e da eventistica;
 - o campagna di promozione ed informazione focalizzata sul territorio tramite l'invio di DEM [Direct Email Marketing] su indicazione del MiSE-UIBM.

La partecipazione ad eventi potrà avvenire anche su segnalazione della Direzione Generale sulla base del programma fieristico e di eventi istituzionali definito dalla stessa.

- c) produzione della newsletter dedicata alle attività in calendario promosse da qualsivoglia soggetto aventi ad oggetto la proprietà industriale e la lotta alla contraffazione, sia in ambito nazionale che internazionale, con formato grafico compatibile con quello in uso presso il MiSE-UIBM; 12 numeri in tutto nel corso dei due anni.

LINEA DI AZIONE C

La linea di azione C prevede l'elaborazione e lo sviluppo di progetti innovativi in ambito digitale e di marketing non convenzionale in grado di coinvolgere attivamente il consumatore nelle attività di lotta alla contraffazione attraverso:

- a) la progettazione, realizzazione e attivazione di applicazioni per Smartphone e Tablet che dovranno comprendere almeno la realizzazione:
- di n. 14 video, anche in forma di cartone animato, della durata massima di 180 secondi, che illustrino i contenuti di ciascuno dei vademecum realizzati dal MiSE-UIBM e di quelli che saranno realizzati nell'ambito della Linea di Azione A;
 - di un videogioco, in formato app, scaricabile gratuitamente che illustrino i pericoli della contraffazione con l'assegnazione di punteggio per premiare i consumatori che abbiano ottenuto i migliori punteggi.
- b) la realizzazione di campagne di marketing innovativo (flash mob, guerrilla marketing) e partecipazione proattiva a piattaforme digitali di tipo "social" (face book, twitter etc.).

- c) la creazione, all'interno dei propri siti web, di una finestra ben visibile tramite la quale accedere ai contenuti informativi relativi ai programmi di informazione realizzati e realizzandi dal MISE-UIBM con percorsi interattivi. Dovrà altresì essere predisposto un indirizzamento verso la suddetta finestra sui principali motori di ricerca che assicuri un posizionamento tra le prime pagine di risposta.

I soggetti partecipanti dovranno illustrare le specifiche tecniche delle applicazioni, le modalità di coinvolgimento degli utenti e quantificare il numero di utenti che riusciranno a coinvolgere, indicando gli indicatori quantitativi per il monitoraggio da parte del MISE-UIBM.

Il beneficiario del finanziamento dovrà altresì assicurare il rispetto di tutte le norme e l'adempimento di tutti gli oneri relativi ai concorsi a premi.

2. Per ciascuna linea di azione sarà ammesso a finanziamento il progetto che abbia ottenuto il miglior punteggio relativo alla linea di azione per la quale ha concorso.
3. Tutte le attività proposte dovranno essere oltre che qualitativamente, anche quantitativamente rilevabili, sia in termini di soggetti coinvolti che in termini di obiettivi.
4. Il MISE-UIBM si riserva il diritto di coinvolgere le associazioni di categoria interessate per una migliore qualificazione dei contenuti dell'attività di informazione e comunicazione. Le associazioni di categoria potranno pertanto partecipare ed interagire con i soggetti beneficiari tramite il MISE-UIBM stesso.
5. Le attività, sebbene indirizzate prioritariamente agli iscritti delle associazioni facenti parte del soggetto proponente, devono essere comunque estese ed accessibili a tutti i cittadini e promuovere la partecipazione di tutte le associazioni di consumatori. In ogni caso l'attività di formazione ed informazione, prestata avvalendosi dei finanziamenti di cui al presente Decreto, deve essere fornita a titolo gratuito e non deve essere condizionata da alcun onere di carattere economico o di iscrizione, direttamente o indirettamente gravante sui cittadini consumatori fruitori del progetto.
6. Il MISE-UIBM acquisisce la piena titolarità della documentazione operativa e di tutto il materiale (compreso quello informatico e digitale) prodotto nel corso dell'esecuzione delle attività progettuali, di cui potrà disporre liberamente.
7. I soggetti beneficiari del finanziamento dovranno assicurare un'adeguata pubblicità al fatto che la realizzazione del progetto è avvenuta attraverso il finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico.

8. La medesima associazione nazionale di consumatori ed utenti iscritta all'elenco di cui art. 137 del Codice del Consumo può partecipare alla realizzazione di un solo progetto per ciascuna linea di azione.

Art. 4 - Soggetti proponenti

1. Possono presentare domanda per l'accesso al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 3 del presente Decreto esclusivamente gruppi di associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206.
2. Per gruppo di associazioni nazionali di consumatori ed utenti si intendono due o più associazioni iscritte, alla data di presentazione della domanda, all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo.
3. Non è consentita la presentazione di domande di ammissione a finanziamento dei progetti nonché la realizzazione degli stessi, da parte di singole associazioni nazionali di consumatori.
4. I rapporti tra le associazioni nazionali dei consumatori facenti parte di ciascun soggetto proponente sono regolati da apposite convenzioni che stabiliscono in particolare la ripartizione delle attività e dei finanziamenti. Tali convenzioni, che coprono la durata del progetto fino all'avvenuta liquidazione finale, devono essere allegate alla domanda di ammissione del progetto.
5. Nella domanda di ammissione al finanziamento dei progetti dovrà essere indicata espressamente l'Associazione capofila che rivestirà il ruolo di unico referente in tutti i rapporti amministrativi e contabili nei confronti del Ministero. Il rappresentante legale dell'Associazione capofila, munito di apposita delega, presenterà la domanda di ammissione al finanziamento in nome e per conto di tutte le associazioni facenti parte del gruppo.
6. Le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti devono, a pena di revoca parziale o totale dei benefici previsti dall'art. 2, mantenere il requisito di essere iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione della richiesta di saldo.

Art. 5 - Misura del finanziamento

1. Per la realizzazione dei progetti indicati all'art.3, il MISE-UIBM mette a disposizione dei beneficiari la somma complessiva di €1.000.000,00. L'importo del finanziamento per ciascun progetto non potrà essere superiore ad € 450.000,00.
2. Qualora la sommatoria dei finanziamenti dei progetti ammessi al finanziamento superi la dotazione complessiva del finanziamento, si applicherà una riduzione percentuale in misura

proporzionale su ciascun progetto ammesso con conseguente obbligo di rimodulazione dei progetti a carico dei soggetti proponenti.

Art. 6 Termine per la realizzazione dei progetti

1. Le attività previste dai progetti di cui all'articolo 3 del presente Decreto devono essere ultimate, pena la revoca del finanziamento concesso, entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione al finanziamento, salvo che per le attività previste all'articolo 3 comma 1 lettera a) Linea di azione A per le quali il termine massimo è ridotto da 24 ad 8 mesi.
2. Per date di avvio e di ultimazione dei progetti si intendono, rispettivamente, quella del primo impegno contrattuale o titolo di spesa e dell'ultimo titolo di spesa.
3. Ciascun progetto deve essere avviato entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1. Entro i successivi trenta giorni l'associazione capofila dovrà, con apposita comunicazione a firma del legale rappresentante, dichiarare al Ministero la data di inizio delle attività allegando alla comunicazione copia del primo atto da cui risulti l'avvio del progetto stesso.

Art. 7 - Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande per l'accesso al finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Decreto sul sito internet del Ministero ed **entro e non oltre il 15 novembre 2013** pena l'irricevibilità della domanda stessa. Dell'avvenuta pubblicazione è comunque data tempestivamente diretta comunicazione a tutte le associazioni nazionali dei consumatori ed utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.
2. La domanda di finanziamento in plico chiuso, può essere presentata a mano oppure inviata a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale lotta alla contraffazione - Via Molise, 19 - 00187 Roma. Nel caso di presentazione a mano, le domande devono essere presentate alla Direzione generale lotta alla contraffazione - Via Molise, 19 - 00187 Roma - Ufficio protocollo, piano terra, , dalle ore 10:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì. Non si terrà conto di domande presentate con modalità diverse.
3. La data di acquisizione della domanda presentata a mano è comprovata dal timbro a data apposto su di essa dagli uffici della Direzione Generale. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini della tempestività della presentazione farà fede la data apposta su di esse dall'ufficio postale accettante, ma non si terrà comunque conto delle domande per qualsiasi causa pervenute oltre il settimo giorno dal termine finale di cui al comma 1.

4. Ogni plico deve contenere: la domanda, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n.1, la relativa scheda tecnica redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 2, nonché l'atto di delega, sottoscritto dalle associazioni costituenti il gruppo, all'associazione capofila del gruppo referente nei rapporti con il Ministero e le convenzioni di cui all'art. 4, comma 5. Tutta la documentazione presente nel plico deve essere relativa ad un solo progetto.
5. Sul plico deve essere apposta la dicitura: **"Iniziativa di sensibilizzazione dei cittadini sulla tutela della proprietà industriale e sulla prevenzione e contrasto del fenomeno contraffattivo"**

Art. 8 - Modalità e termini per l'istruttoria dei progetti

1. La Direzione Generale entro 15 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande, verifica il contenuto del plico. A seguito della verifica, la Direzione Generale trasmette tutti i plichi alla Commissione di valutazione di cui all'articolo 9.
2. La Direzione Generale ha facoltà di richiedere, anche per posta elettronica, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata. Il soggetto proponente deve ottemperare alla richiesta facendo pervenire gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta stessa e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

Art. 9 - Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione dei progetti di cui al presente Decreto, la Direzione Generale, entro 20 giorni dalla data del presente Decreto, nomina una Commissione.
2. La Commissione verifica i requisiti di partecipazione e l'idoneità di ciascun progetto a realizzare gli obiettivi prefissati nell'ambito delle materie indicate all'articolo 3 del presente Decreto, decide in ordine alla ammissibilità dei progetti e provvede, in base ai parametri previsti dall'art. 10, alla formazione di una graduatoria dei progetti, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La commissione redige processo verbale delle sedute e una relazione conclusiva sull'esito delle valutazioni effettuate.
3. La relazione conclusiva, la graduatoria con relativo punteggio unitamente a tutti i plichi precedentemente ricevuti, sono trasmessi dalla Commissione di valutazione alla Divisione III della Direzione Generale.

Art. 10 - Parametri per l'attribuzione del punteggio

1. La Commissione assegna ad ogni progetto un punteggio in base ai seguenti parametri:
 - a) numero totale delle associazioni nazionali di consumatori ed utenti che presentano congiuntamente il progetto, rapportato ad un terzo del numero totale delle associazioni dei

consumatori iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (considerando comunque pari all'unità gli eventuali quozienti superiori all'unità):

punti da 0 a 15

- b) numero di iscritti dichiarati dalle associazioni del raggruppamento, come risultante ai fini dell'ultimo decreto di aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, ovvero numero di iscritti dichiarati al momento dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo, se quest'ultima è successiva al decreto di aggiornamento medesimo; tale numero è rapportato al numero totale degli iscritti dichiarati per il medesimo anno da tutte le associazioni dei consumatori di cui all'elenco previsto all'art. 137 del Codice del Consumo:

punti da 0 a 10

- c) valutazione di merito del progetto con particolare riferimento all'adeguata articolazione delle attività fra le diverse tipologie e modalità ammesse, al carattere innovativo del progetto, all'adeguatezza del progetto rispetto ai suoi obiettivi, all'articolazione dei mezzi e alle modalità previste per aumentare il numero dei contatti diretti con i consumatori, all'eventuale previsione di adeguati indicatori di risultato:

punti da 0 a 75

2. Per i parametri di cui al comma 1, lettere a) e b) il relativo punteggio viene attribuito applicando la seguente formula:

$$P = \frac{P_{\max}}{V_{\max}} \cdot V_p$$

Ove:

P = punteggio attribuito al parametro per ciascun progetto

P_{max} = punteggio massimo attribuibile al parametro

V_{max} = valore massimo del parametro riscontrato tra tutti i progetti

V_p = valore del parametro relativo al progetto

3. Per i parametri di cui al comma 1, lettere c), il relativo punteggio viene attribuito applicando le seguenti tabelle per ciascuna linea di azione:

LINEA DI AZIONE A

Elementi di valutazione	Fino a
Rispondenza della proposta progettuale ai macro-obiettivi del Decreto	5
Precisione e grado di definizione operativa del progetto	20
Carattere di novità e di efficacia del progetto	15
Indicatori di risultato	15
Numero di contatti	10
Proposte migliorative	10
TOTALE	75

LINEA DI AZIONE B

Elementi di valutazione	Fino a
Rispondenza della proposta progettuale ai macro-obiettivi del Decreto	5
Precisione e grado di definizione operativa del progetto	5
Carattere di novità e di efficacia del progetto	10
Dinamicità e pro attività degli sportelli. Tipologia e modalità di coinvolgimento per tipi della rete partenariale che si intende attivare per l'azione di animazione territoriale	15
Capacità tecnica (competenze ed esperienze del personale addetto allo sportello, numero delle figure coinvolte)	15
Distribuzione territoriale degli eventi e calendario	5
Descrizione dell'attività di promozione e comunicazione degli eventi	5
Descrizione dell'organizzazione e dei materiali utilizzati per la realizzazione degli eventi	5
Organizzazione, contenuti e modalità di diffusione della newsletter	10
TOTALE	75

LINEA DI AZIONE C

Elementi di valutazione	Fino a
Rispondenza della proposta progettuale ai macro-obiettivi del Decreto	5
Precisione e grado di definizione operativa del progetto	10
Carattere di novità e di efficacia del progetto	15
Descrizione delle tecnologie usate (logiche ad esse sottese, caratteristiche funzionali, tec) e degli output	5
Tipologia di utenti coinvolti	10
Modalità di pubblicizzazione del concorso	10
Proposte migliorative	10
Significatività dell'intervento per il sistema consumeristico, valutata in termini di impatto e di potenziale efficacia informativa per i consumatori	10
TOTALE	75

3. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto è ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro.
4. Sono dichiarati idonei i progetti che superano complessivamente il punteggio di 60/100.
5. E' ritenuto soggetto beneficiario del finanziamento il progetto idoneo che, per ciascuna linea di azione, abbia ottenuto il punteggio maggiore.
6. Non potranno essere oggetto di valutazione le domande che presentino:
 - eccezioni e/o riserve alle condizioni indicate nel presente Decreto;
 - siano sottoposte a condizione;
 - incomplete o parziali
 - servizi offerti in senso peggiorativo da quanto stabilito nel presente Decreto.

Art. 11 - Concessione provvisoria del finanziamento

1. Per i progetti dichiarati vincitori per ciascuna linea di azione l'ammissione a finanziamento avviene in via provvisoria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2. La concessione definitiva del finanziamento è disposta dal Ministero con provvedimento emanato a seguito della verifica dell'avvenuta realizzazione dei progetti e delle relative spese, secondo quanto stabilito all'art. 12 comma 5 del presente Decreto.

2. Il Ministero emana i relativi provvedimenti di ammissione al finanziamento, dandone tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario tramite posta elettronica o fax o raccomandata A/R.
3. Per i progetti non ammessi è inviata specifica comunicazione tramite posta elettronica o fax o raccomandata A/R, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Art. 12 - Erogazione del finanziamento

1. L'erogazione del finanziamento è effettuata dal Ministero secondo le seguenti modalità:
 - a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 40% dell'importo totale del finanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 3, dietro presentazione di adeguata fideiussione bancaria o polizza assicurativa, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 4, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, sottoscritta, pena il non accoglimento della stessa, con firma autenticata e completa di attestazione dei poteri di firma del/del sottoscrittore/i e rilasciata, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge, per una durata non inferiore a 24 mesi a decorrere dalla data di richiesta di erogazione della prima quota e per un importo garantito pari al 40% dell'importo totale del finanziamento;
 - b) una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari ad un ulteriore 40% dell'importo totale del finanziamento, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 5, corredata dal rapporto sulle attività realizzate e dalla rendicontazione delle spese sostenute (completa di documentazione contabile di spesa e documentazione di pagamento) di almeno il 40% del costo totale del progetto ammesso a finanziamento, e garantita dalla conversione automatica della validità ed efficacia della fideiussione in essere;
 - c) una terza quota, a saldo, a seguito del provvedimento di concessione definitivo di cui al comma 5, previa richiesta da parte del soggetto beneficiario, redatta conformemente alle prescrizioni del comma 2 e secondo lo schema di cui all'allegato n. 6, corredata dalla rendicontazione finale complessiva (completa della documentazione contabile di spesa e della documentazione di pagamento ulteriore rispetto a quella già prodotta in sede di richiesta di anticipazione della seconda quota).
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, pena l'eventuale revoca del finanziamento, entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione del progetto, come definito nel comma 1 dell'articolo 6, la rendicontazione finale delle spese sostenute, unitamente ad una relazione sul progetto realizzato, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7, con dichiarazione di conclusione delle attività previste dal progetto e di completa realizzazione dello stesso. Sia la rendicontazione finale delle spese sostenute che la predetta relazione devono essere firmate dai rappresentanti legali di tutte le associazioni costituenti il soggetto beneficiario.
3. Il Ministero, sulla base della documentazione finale delle spese, della relazione sul progetto realizzato di cui al comma 2 e dell'esito delle verifiche sull'efficacia dei progetti, effettuate ai

sensi dell'articolo 14, accerta la conformità del progetto realizzato a quello ammesso, determina l'ammontare delle spese complessivamente sostenute e ritenute ammissibili e procede a ricalcolare l'importo del finanziamento stesso che, in ogni caso, non può essere superiore a quello indicato nel decreto di concessione provvisoria.

4. Qualora l'importo complessivo del finanziamento, come rideterminato a seguito delle attività di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle quote già erogate a titolo di anticipazione, è fatto obbligo al soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso, secondo quanto stabilito al comma 4 dall'articolo 9 del Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 123.
5. Sulla base degli esiti delle attività previste ai commi 2, 3 e 4, il Ministero emette il provvedimento definitivo di concessione o di revoca e procede a svincolare la fidejussione in essere o ad avvalersene.

Art. 13 - Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese, sostenute dal soggetto beneficiario successivamente alla data di presentazione della domanda e per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile di spesa con l'attestazione, altresì, dell'avvenuto pagamento, dalle quali si evinca la pertinenza al progetto e relative a:
 - a) spese progettuali, riconosciute in misura forfettaria pari al 1,5% del costo totale del progetto senza obbligo di rendicontazione, relative alle spese accessorie al progetto, ivi comprese la predisposizione e l'elaborazione del progetto, spese di tenuta della contabilità o di segreteria, le consulenze del lavoro, anche commissionate a soggetti esterni, spese per il rilascio di garanzie, spese di cancelleria o di abbonamento;
 - b) spese per i servizi di stampa, per la produzione dei materiali cartacei, digitali e da eventistica, per l'acquisto di servizi per la realizzazione di appositi programmi informatici per il progetto, acquisto di servizi di indagine, comunicazione e divulgazione relativi alle sole tematiche oggetto dell'iniziativa, acquisto di prodotti specifici per il progetto, con esclusione delle spese per pubblicità, spese per l'acquisto della disponibilità di location per la realizzazione di eventi pubblici;
 - c) spese di consulenza, relative a consulenze professionali aventi a contenuto unicamente l'approfondimento e lo sviluppo delle tematiche oggetto delle iniziative di cui all'art. 3, prestate, in base a lettera di incarico specifico del soggetto beneficiario, da imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica non collegati al soggetto beneficiario o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale o, per le professioni non regolamentate, muniti di specifico titolo di livello universitario e dotati di adeguata e non occasionale esperienza coerente con l'incarico assegnato e risultante dai curriculum prodotti; tali spese di consulenza sono ammissibili purché non riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto beneficiario o non altrimenti collegati ad esso e purché non riferite a dipendenti o collaboratori a qualunque titolo del soggetto stesso;

d) spese di retribuzione del personale dipendente dalle associazioni nazionali dei consumatori di ciascun soggetto beneficiario e di altre figure assimilate a personale dipendente dalla normativa vigente, compreso il personale parasubordinato, purché utilizzato in via specifica per la realizzazione del progetto con vincolo di subordinazione e ad esclusione delle prestazioni professionali o altre forme di lavoro autonomo; non sono ammesse comunque in tale ambito spese riferite a soggetti che ricoprono cariche sociali presso il soggetto beneficiario; il personale deve essere o di nuova assunzione per la realizzazione del progetto o già dipendente del soggetto beneficiario alla data della domanda, ma deve comunque essere impiegato in via specifica per la realizzazione del progetto;

e) spese generali: tali costi, riconosciuti forfettariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un importo pari al 15 % del costo totale ammesso per il progetto, comprendono per le quali non è possibile determinare l'esatto importo destinato ad ogni singola attività, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione, riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e di corriere, viaggi, missioni non specifiche, e altre spese non documentate o non documentabili in conformità alle prescrizioni del presente Decreto e altre spese non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), e d).

2. Le spese di cui al comma 1, lettera d), sono ammissibili nei limiti del 30% del costo totale del progetto; in ogni caso tali spese, cumulate alle spese di cui al medesimo comma 1, lettera c), non possono superare il 50% del costo totale ammesso per il progetto.

3. In relazione alle spese di retribuzione del personale dipendente devono essere fornite, sia all'atto della presentazione del progetto sia in fase di rendiconto, informazioni relative al numero, alla qualifica, alla descrizione dei compiti nonché alla durata dell'impiego di ciascun addetto nel progetto e alla tipologia contrattuale; tali spese devono essere espresse in costi orari per il tempo dedicato al progetto, non devono superare le retribuzioni e gli oneri normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, né essere al di sotto del minimo sindacale stabilito per ogni categoria interessata.

4. Le eventuali attività realizzate avvalendosi di associazioni che, seppure dotate di autonomia giuridica e contabile, siano emanazione locale, federate o comunque connesse con Associazioni nazionali facenti parte del soggetto beneficiario, ovvero i cui associati siano computati, ai fini del possesso del requisito numerico per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, sono ammesse, purché riferite espressamente al progetto, ed a condizione che le spese relative siano sostenute dal soggetto beneficiario e che i relativi titoli di spesa siano intestati al medesimo soggetto beneficiario e da questi pagati.

5. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.

6. Le spese sostenute per il progetto devono essere dichiarate:

a) al lordo di I.V.A., da parte dei soggetti proponenti che dichiarino che il valore dell'imposta in questione rappresenta, un costo non recuperabile;

b) al netto di I.V.A. da parte dei soggetti proponenti in possesso di partita IVA.

7. Per idonea e specifica documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute da rendicontare, si intendono le ricevute di bonifico bancario o postale o di bollettino di versamento in conto corrente postale o altre equivalenti ricevute bancarie, purché, in ogni caso, da tale documentazione bancaria o postale, risultino direttamente la spesa sostenuta, il soggetto destinatario del pagamento, il soggetto che ha effettuato il pagamento e la causale del pagamento stesso chiaramente riferita o riferibile al progetto. Per i bonifici effettuati in modalità on-line, la copia della ricevuta di bonifico andato a buon fine deve essere corredata da una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal legale rappresentante del soggetto beneficiario concernente il buon esito del bonifico.
8. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso l'associazione intestataria facente parte del soggetto beneficiario e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione. In relazione a tali titoli di spesa dovrà essere rilasciata dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte del rappresentante legale dell'Associazione capofila, che attesti l'esclusiva destinazione delle spese e dei relativi beni e servizi al progetto finanziato ai sensi del presente Decreto e che per essi non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari, da parte di alcuno, sia esso soggetto pubblico o privato, né che verranno richieste in futuro. Su tutti i titoli di spesa originali, dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile la dicitura: "Spesa finanziata dal Ministero dello Sviluppo Economico - UIBM".

Art. 14 - Monitoraggio e verifiche

1. Al fine di monitorare, anche presso i soggetti beneficiari, lo svolgimento del progetto, i soggetti beneficiari trasmettono al Ministero dettagliate relazioni semestrali (redatte secondo lo schema di cui all'allegato n. 8) sulle attività svolte e i costi sostenuti. Le relazioni devono essere trasmesse entro i 30 giorni successivi allo scadere di ciascuno dei semestri, calcolati a partire dalla data della comunicazione dell'avvenuta ammissione al finanziamento ai sensi dell'art. 6 comma 1 del presente Decreto. E' in facoltà del MISE-UIBM richiedere ed ottenere dai beneficiari, nei 30 giorni successivi alla richiesta, relazioni supplementari con frequenza maggiore di quella semestrale.
2. I soggetti beneficiari devono trasmettere alla Direzione Generale - Divisione III -, indirizzo: imp.lcuibm.div3@pec.sviluppoeconomico.gov.it, preventivamente e comunque almeno quindici giorni prima dell'evento:
 - comunicazione relativamente allo svolgimento di eventi aventi ad oggetto le attività progettuali;
 - copia in formato elettronico, del materiale divulgativo ed informativo realizzato.
3. Al fine di verificare, anche presso i soggetti beneficiari, lo stato avanzamento e la completa realizzazione del progetto, la sua efficacia e i suoi risultati in relazione agli obiettivi del presente Decreto e le spese effettivamente sostenute, la Direzione Generale, nomina, per

ogni progetto, una Commissione composta da due funzionari del Ministero, incaricata di effettuare i predetti accertamenti.

4. Gli oneri per lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 3, comprensivi delle spese di missione, sono calcolati nella misura del 2% del finanziamento concesso per ciascun progetto e sono a carico del progetto medesimo.

Art. 15 - Revocche

1. Il Ministero procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o parziale del finanziamento corrisposto, con il conseguente obbligo, da parte del soggetto beneficiario, della restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme indebitamente ricevute, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e come quantificato nel provvedimento di revoca, nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancato invio della rendicontazione finale secondo quanto previsto al comma 2 dell'articolo 12 o eventuale negativa valutazione della realizzazione del progetto;
 - b) mancato completamento dei progetti entro il termine fissato dall'articolo 6, comma 1;
 - c) scostamento a consuntivo anche di uno solo dei parametri di cui all'articolo 10 suscettibili di variazione, in misura superiore al 30% rispetto al valore del parametro stesso calcolato in fase istruttoria;
 - d) mancato rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro, o delle vigenti norme previdenziali e contributive;
 - e) perdita del requisito di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo per le associazioni nazionali dei consumatori facenti parte del gruppo che costituisce il soggetto proponente, prima della ultimazione del progetto.
 - f) modifiche al numero delle associazioni che costituiscono il gruppo originariamente ammesso a finanziamento in maniera tale che si determini uno scostamento riconducibile a quello di cui alla lettera c) ovvero che sia venuto meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due associazioni, prima dell'ultimazione del progetto stesso;
 - g) alienazione, nei cinque anni successivi alla data di ultimazione del progetto, di beni acquistati e finanziati ai sensi del presente Decreto ;
 - h) rendicontazione finale inferiore all'importo ottenuto a titolo di anticipazione

Roma, 17 ottobre 2013.

IL DIRETTORE GENERALE

Loredana Gulino

